ADESIONE ALL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO COLLETTIVO PER LE STAZIONI OCEANICHE DELL'ATLANTICO DEL NORD, CON ALLEGATI

Art. 2 (Accordo)

Obblighi delle Parti Contraenti

Le Parti Contraenti si impegnano sia a finanziare, sia a fornire, mantenente in buono stato, gestire e finanziare le navi destinate a delle stazioni nell'Atlantico del Nord, conformemente alle disposizioni contenute nel presente Accordo e nei suoi allegati I, II e III, che ne sono parte integrante.

Versione in vigore dal 3 febbraio 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati
Estremi	Legge 29 novembre 1980, n. 964
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-all-accordo-di-finanziamento-collettivo-per-le-stazioni/accordo-art-2-obblighi-delle-parti-contraenti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it